



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2025



EVENTI



.....

11.11.2025

Working group Privacy, 3. incontro: Protezione e condivisione dei dati alla luce del Data Act

Ore: 14:30-16:00

Online su MS Teams

In collaborazione con Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....

19.11.2025

Business Lunch – Post-M&A: Sinergie e sfide nelle operazioni tra Italia e Germania – Esperienze, Governance, Compliance e Responsabilità

Ore: 13:00-14:30

c/o AHK Italien, via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Studio Legale Pluta, *Studio Socio AHK Italien*.

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



.....

25.11.2025

Dalle criticità all'opportunità – il valore delle indagini interne in azienda

Ore: 09:30-11:00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Studio Morri Rossetti & Franzosi, *Studio Socio AHK Italien*, e AIGI (Associazione Italiana Giuristi di Impresa).

Evento gratuito previa registrazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

INDICE



SUSTAINABILITY

Italia: Europa e Germania ridisegnano le regole ESG: opportunità e rischi. 5

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: False comunicazioni sociali e responsabilità 231 5

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Gravità della malattia del dipendente e onere della prova: l'irrilevanza dei messaggi WhatsApp 6

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Diritto di accesso e responsabilità organizzativa: il Garante sanziona un istituto di credito 6

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: La legge italiana sull'IA tra principi, applicazioni, e governance 7

Germania: Nessuna retribuzione per l'amministratore di GmbH senza contratto d'impiego 7

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

Italia: Global Minimum Tax - approvato il modello di Comunicazione rilevante. 8

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

Italia: Accordi per l'innovazione. 8

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Italia: L'esterovestizione naviga in acque IVA 9

PREZZI DI TRASFERIMENTO

Italia: TP e onere della prova: inadeguata una sola fattura per accertare il valore normale dell'operazione 9

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: Dispositivi medici e intelligenza artificiale: le linee guida MDCG per i fabbricanti. . 10

IP & AI

Germania: Ferrari a due ruote? 10

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS	
Italia: Polizze assicurative W&I	11
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Amministrazione straordinaria e “zero hour rule”	11
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: L'agenzia rettifica la risposta sul trattamento dei bonus pluriennali maturati all'estero.	12
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Nuovi chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti per spese di trasferta	12
DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA	
Italia: Sanzione dell'AGCM per intesa anticoncorrenziale nella vendita del carburante per autotrazione	13
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Individuazione dei datori di lavoro nelle organizzazioni aziendali complesse	13
ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI	
Italia: Impatriati: il trasferimento in aspettativa non osta all'applicazione del regime di favore	14
IVA E DAZI	
Italia: Emissione note di credito – chiarimenti della Corte di Cassazione	14
APPALTI	
Italia: Trasporto o appalto? La Cassazione fissa i criteri	15
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Il ruolo chiave delle CER nella transizione energetica del nostro Paese e delle comunità locali	15

SUSTAINABILITY

ITALIA: EUROPA E GERMANIA RIDISEGNANO LE REGOLE ESG: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Il mese di settembre ha introdotto cambiamenti significativi nel quadro normativo europeo della sostenibilità, con effetti diretti sulle strategie aziendali e sulla compliance ESG. Accanto al ridimensionamento della CSRD e della CSDDD, che puntano a semplificare gli obblighi concentrandoli sulle aziende di maggiori dimensioni, si inserisce la riforma tedesca del Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). La Germania ha infatti eliminato l'obbligo di reporting annuale al BAFA e ridotto le sanzioni, mantenendo però invariati i doveri sostanziali di analisi dei rischi e misure preventive lungo la supply chain. In parallelo, in Germania sono state introdotte nuove regole contro il greenwashing, recependo la direttiva UE "Empowering Consumers". Le imprese dovranno poter dimostrare con dati concreti e verificabili ogni dichiarazione ambientale veicolata tramite pubblicità, etichette e comunicazioni aziendali. Sono previste sanzioni specifiche per pratiche ingannevoli, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia di consumatori e stakeholder. Il messaggio è chiaro: meno burocrazia, ma più attenzione alla trasparenza e alla credibilità ESG. Le aziende possono trasformare la compliance in un vantaggio competitivo, andando oltre il semplice adempimento.



CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E RESPONSABILITÀ 231

Tra i reati societari che possono generare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, il falso in bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.) assume rilievo centrale, poiché incide sulla trasparenza informativa e sull'affidabilità del sistema di governo societario. Il rischio 231 sorge quando amministratori o dirigenti alterano consapevolmente dati contabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tuttavia, l'adozione e l'attuazione di un Modello 231 possono escludere la responsabilità della società, anche in presenza di condotte penalmente rilevanti dei soggetti apicali. La giurisprudenza più recente ha inoltre chiarito che la contestazione ex 231 deve indicare specifiche carenze organizzative. La Cassazione ha ribadito che la coerenza e la tracciabilità dei criteri contabili rappresentano presidi essenziali per escludere l'intento fraudolento. Ne deriva che il controllo sul processo di formazione del bilancio, la segregazione delle funzioni e la vigilanza indipendente costituiscono elementi imprescindibili di un assetto organizzativo idoneo a prevenire il reato. L'integrazione sostanziale del Modello 231 nella corporate governance si conferma, pertanto, strumento strategico di tutela giuridica e reputazionale.



Dr.ssa Giulia Lumina
giulia.lumina@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. Elisa D'Arrigo
elisa.darrigo@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: GRAVITÀ DELLA MALATTIA DEL DIPENDENTE E ONERE DELLA PROVA: L'IRRILEVANZA DEI MESSAGGI WHATSAPP

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26956 del 7.10.25, ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente per superamento del periodo di comporto, impugnato dal lavoratore, che sosteneva che la sua patologia rientrasse tra quelle "particolarmente gravi", che consentono un comporto più lungo in base al CCNL logistica, applicato al rapporto.

Preliminarmente, la Cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello, secondo cui la nozione di "malattia particolarmente grave" riguarda solo le patologie che richiedono terapie salvavita.

Inoltre, la Corte di legittimità ha chiarito che non può ritenersi provata la particolare gravità della malattia, quando la stessa sia stata meramente indicata dal lavoratore in uno scambio di messaggi WhatsApp con il suo responsabile di filiale e non sia comprovata da certificati medici.

La Cassazione ha quindi ribadito che la messaggistica Whatsapp è priva del carattere medico-legale necessario ad attestare la sussistenza e la gravità della patologia ai fini del comporto, confermando la validità del licenziamento disposto dal datore di lavoro.

Rödl & Partner



Avv. Sara Rossi
sara.rossi@roedl.com



Dott. Alessandro Murru
alessandro.murru@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: DIRITTO DI ACCESSO E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA: IL GARANTE SANZIONA UN ISTITUTO DI CREDITO

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un noto istituto di credito spagnolo per trattamento illecito derivante dal ritardo nel riscontro a una richiesta di accesso ai dati personali di un cliente.

In particolare, l'istituto non aveva fornito tempestivamente le registrazioni delle chiamate al servizio clienti, richieste a seguito di una frode subita dall'interessato. Solo dopo l'avvio del procedimento da parte dell'Autorità la banca ha consegnato i dati, giustificando il ritardo con un errore interno e con difficoltà organizzative legate alla gestione degli outsourcer.

Il Garante ha ritenuto che il comportamento violasse i principi di trasparenza e tempestività, che impongono al titolare di rispondere alle istanze dell'interessato senza ingiustificato ritardo, informandolo in caso di impossibilità. Le motivazioni dell'Autorità si fondano sull'interpretazione del diritto di accesso come strumento essenziale di controllo sui propri dati, anche quando riguardano registrazioni telefoniche con il titolare del trattamento.

Il caso conferma nuovamente come l'effettività della tutela di tali diritti dipenda dall'organizzazione interna del titolare, che deve assicurare procedure chiare e tempestive di risposta alle richieste degli interessati al fine di non incorrere in sanzioni.



Avv. Silvio Mario Cucciarre
mario.cucciarre@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

Rödl & Partner

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: LA LEGGE ITALIANA SULL'IA TRA PRINCIPI, APPLICAZIONI, E GOVERNANCE

Il 10.10.25 è entrata in vigore la legge 132/25 sull'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale in modo sicuro e responsabile, regolando l'utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale e integrando il reg. UE 2024/1689 ("AI Act"). La nuova normativa ha una chiave di lettura antropocentrica, con focus sulle persone e il rispetto dei relativi diritti inviolabili. Le tematiche trattate spaziano da settori specifici quali sanità, professioni intellettuali, governance nazionale (con riguardo alla istituzione di autorità di coordinamento e vigilanza), al diritto d'autore e relativi aspetti penalistici (come l'introduzione di nuove fattispecie di reato, tra cui i c.d. "deepfake"). Per far fronte all'introduzione dell'IA nei contesti e nelle procedure aziendali che possono incidere anche sull'organizzazione del lavoro e sui rischi legati al loro utilizzo, diventerà centrale l'aggiornamento dei modelli organizzativi e di gestione previsti dalla normativa privacy, dalla legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, e più in generale, delle procedure interne e di formazione del personale, in un'ottica non solo preventiva ma anche di esonero dalla responsabilità qualora le nuove tecnologie vengano utilizzate in modo non conforme.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: NESSUNA RETRIBUZIONE PER L'AMMINISTRATORE DI GMBH SENZA CONTRATTO D'IMPIEGO

Per gli amministratori di GmbH, la carica di amministratore e il contratto d'impiego sono, in linea di principio, indipendenti tra loro. Nella prassi, tuttavia, vengono spesso collegati mediante una clausola di collegamento, in base alla quale la revoca dalla carica comporta automaticamente anche la risoluzione del contratto d'impiego. Tale fattispecie è stata oggetto di una recente decisione della Corte d'Appello di Francoforte sul Meno (ordinanza del 30.12.24 - 26 W 1/24). L'amministratore revocato di una GmbH aveva ottenuto un provvedimento cautelare contro l'esecuzione della delibera di revoca e, a seguito della mancata corresponsione della retribuzione, aveva chiesto l'irrogazione di una sanzione nei confronti della società. La Corte ha respinto la richiesta, ritenendo che il mancato pagamento non costituisca violazione del provvedimento cautelare, con l'argomento che la retribuzione deriva esclusivamente dal contratto d'impiego, che, in virtù della clausola di collegamento, si sarebbe estinto con la revoca. La decisione evidenzia ancora una volta l'importanza di mantenere ben distinti, nella prassi contrattuale e consulenziale, la carica di amministratore e il contratto d'impiego.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: GLOBAL MINIMUM TAX – APPROVATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE RILEVANTE

Scatta l'obbligo per le imprese italiane dei gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni di inviare all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione rilevante secondo il modello fissato dal DM MEF del 16.10.25. Per il primo esercizio il termine è fissato a 18 mesi dalla chiusura dell'esercizio (giugno 2026 per i soggetti solari). A regime, il termine ordinario sarà di 15 mesi. La Comunicazione deve contenere: (i) informazioni in merito alla struttura del gruppo, (ii) la determinazione dell'imposta integrativa e (iii) le opzioni esercitate o revocate. Le entità italiane sono esonerate da tale adempimento, qualora la Comunicazione venga presentata da un'altra società del gruppo in un Paese con il quale l'Italia ha siglato un Accordo Qualificato (DAC 9). Il DM del MEF ha inoltre previsto un regime di rendicontazione semplificata fino al 2028 e la possibilità di trasmettere comunicazioni integrative. I dati saranno scambiati automaticamente intra-UE entro tre mesi dal termine di presentazione della medesima Comunicazione. Le specifiche tecniche di invio verranno comunicate con un provvedimento dell'AdE.

bureau**Plattner**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: ACCORDI PER L'INNOVAZIONE

Il Decreto ministeriale del 4.09.25 relativo agli "Accordi per l'innovazione" ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo ad alto impatto tecnologico. Il bando, promosso dal MIMIT, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 731 milioni di euro, suddivisa per aree di intervento. Possono partecipare PMI, grandi imprese e centri di ricerca, anche in forma congiunta fino a cinque soggetti. I progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione o al miglioramento significativo di prodotti, processi o servizi tramite tecnologie avanzate in specifiche aree di intervento (automotive, materiali avanzati, robotica, semiconduttori, tecnologie quantistiche, reti di telecomunicazioni, cavi sottomarini, realtà virtuale e aumentata). Le spese ammissibili per ciascun progetto sono comprese tra 5 e 40 milioni di euro. Le agevolazioni prevedono contributi a fondo perduto tra il 25% ed il 45% a seconda della dimensione aziendale, con maggiorazioni del 15% in presenza di specifiche condizioni. È prevista la possibilità di un finanziamento agevolato fino al 20% delle spese. I termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento direttoriale. La misura prevede una valutazione a graduatoria.

Deloitte.



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: L'ESTEROVESTIZIONE NAVIGA IN ACQUE IVA

La sentenza n. 23842/25 della Corte di Cassazione affronta in chiave innovativa il tema dell'esterovestizione, trasladandolo dall'ambito delle imposte dirette a quello dell'imposta sul valore aggiunto. Il caso in questione trae origine da un accertamento nei confronti di una società di diritto portoghese formalmente domiciliata a Madeira, ma qualificata dall'Amministrazione finanziaria italiana quale mera costruzione artificiosa ("wholly artificial arrangement"), con sede effettiva di direzione e amministrazione in Brindisi. La vicenda consente alla Suprema Corte di ridefinire il concetto di "sede effettiva" alla luce del diritto unionale e del principio di effettività economica, superando le presunzioni di abuso fondate sulla mera localizzazione formale. La pronuncia evidenzia che, anche ai fini IVA, la residenza o la stabilità territoriale non possono essere presunte, ma devono risultare da un accertamento concreto dell'attività gestionale e produttiva. Ne emerge un modello di "esterovestizione IVA" fondato su una valutazione sostanziale e proporzionata, coerente con la libertà di stabilimento ex artt. 49 e 54 TFUE. La decisione segna così un'evoluzione sistematica, ponendo il tema dell'effettività economica al centro dell'interpretazione tributaria europea.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TP E ONERE DELLA PROVA: INADEGUATA UNA SOLA FATTURA PER ACCERTARE IL VALORE NORMALE DELL'OPERAZIONE

Con la recente sentenza n. 373/25, la CGT di secondo grado della Lombardia si è pronunciata in merito a un accertamento fiscale, emesso per l'anno 2015, verso una società attiva nella produzione di tubi flessibili.

In primo grado, l'Agenzia contestava alla società l'applicazione di prezzi infragruppo non conformi al valore di mercato nelle operazioni di acquisto di beni realizzate con la propria controllata rumena. La contribuente ricorreva, sostenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente dimostrato quale fosse lo scostamento effettivo rispetto al "prezzo normale di mercato". Difatti, l'Ufficio aveva basato la propria argomentazione sulla semplice comparazione tra i) la transazione infragruppo in esame e ii) una transazione di acquisto di beni tra la contribuente e una società austriaca esterna al Gruppo.

L'Ufficio, soccombente, ricorre in secondo grado. La CGT conferma la decisione in appello, argomentando che la pretesa tributaria si fosse basata su scarse motivazioni, cioè su una sola fattura di confronto, di modesto importo e relativa a due soli prodotti, dunque insufficiente a sostenere il metodo del confronto di prezzo utilizzato dall'Ufficio. La sentenza è rilevante per due aspetti: verte, infatti, tanto sull'onere della prova in materia di accertamento sui prezzi di trasferimento, quanto sulle corrette condizioni di applicabilità del metodo TP in questione (CUP interno).



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: DISPOSITIVI MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE LINEE GUIDA MDCG PER I FABBRICANTI

L'Artificial Intelligence Board e il Medical Device Coordination Group hanno rilasciato il documento "AIB 2025 -1, MDCG 2025-6" che affronta il tema dell'applicazione congiunta della normativa europea sui dispositivi medici e di quella sui sistemi di AI, con l'obiettivo di favorire un approccio armonizzato nell'UE. A far data dal 2.08.27, infatti, i certificati dei dispositivi rilasciati dagli organismi notificati dovranno attestare la conformità a entrambe le normative.

Il documento è indirizzato in particolare ai fabbricanti di dispositivi medici che utilizzano l'intelligenza artificiale, e in particolare che implementano sistemi di AI "ad alto rischio" ai sensi dell'AI Act. Tali sistemi, quando utilizzati per una destinazione d'uso medica, integrati in un dispositivo medico software, dovranno essere conformi a taluni obblighi specifici posti dall'AI Act a carico del fabbricante, che a livello pratico si intersecano con quelli già posti dal MDR/IVDR.

Tra le indicazioni di maggiore rilievo, l'implementazione di sistemi di gestione che tengano conto dei requisiti di sicurezza, efficacia e gestione del rischio derivanti da entrambe le normative, la complementarità fra i test sui sistemi di AI e le indagini cliniche sui dispositivi, la data governance e gli obblighi di sorveglianza post commercializzazione.

P O R T O L A N O
C A V A L L O

IP & AI

GERMANIA: FERRARI A DUE RUOTE?

Si può registrare il marchio "Testa Rossa" per usarlo su biciclette e relativi accessori, anche se non si ha alcun rapporto con Ferrari e ci si parla da anni solo tramite avvocato? La questione come al solito è complessa. Il detentore di un marchio può certamente richiedere la cancellazione di un marchio più recente oppure registrato in "mala fede". Cosa significhi mala fede lo ha spiegato la Corte Federale di Giustizia tedesca, che ha recentemente sancito che il signor Kurt Hesse può mantenere il marchio "Testa Rossa". La massima istanza della Germania ha argomentato – riassumendo in tal modo i criteri – che Hesse non ha registrato il marchio con l'intenzione di recar danno al "patrimonio storico" dell'immaginario Ferrari, non preservato più in modo organico nemmeno da Ferrari stessa. Il sig. Hesse non ha poi effettuato una registrazione puramente "speculativa" e finalizzata ad un lucro ingiustificato, ma con l'intenzione di utilizzare il marchio per le sue biciclette: non sussiste pertanto alcuna mala fede nella sua condotta. La Suprema Corte ha così confermato il responso iniziale dell'Ufficio Federale Marchi e Brevetti tedesco (BGH Stz. 11.09.25 - I ZB 6/25 - Testarossa).

GW Graf von Westphalen



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: POLIZZE ASSICURATIVE W&I

Le assicurazioni W&I (Warranty & Indemnity) stanno assumendo un ruolo crescente nelle operazioni di M&A anche in Italia, seguendo una tendenza già consolidata in altri mercati. Si tratta di polizze che coprono i rischi derivanti da eventuali violazioni delle dichiarazioni e garanzie rese dal venditore nell'ambito di un'operazione M&A.

Le polizze assicurative rappresentano per i venditori un modo per liberare più rapidamente i proventi della cessione, riducendo la necessità di accantonamenti o escrow, e per gli acquirenti, offrono una tutela ulteriore in caso di passività occulte, spesso con massimali e durate superiori a quelle negoziabili contrattualmente.

Le polizze W&I non eliminano la necessità di un'accurata due diligence. L'assicuratore richiede verifiche approfondite e, in assenza di adeguata disclosure, può escludere determinate aree di rischio dalla copertura. Inoltre, i costi della polizza devono essere ponderati rispetto al valore e alla complessità dell'operazione.

In un mercato M&A sempre più competitivo, le W&I si stanno affermando come strumento capace di favorire la chiusura delle trattative.

HAGER & PARTNERS



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E "ZERO HOUR RULE"

Con la recente ordinanza n. 28025 del 21.10.25, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per le grandi imprese in crisi soggette ad amministrazione straordinaria. In particolare, la pronuncia applica il c.d. principio dell'ora zero con riferimento all'efficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore successivamente all'apertura della procedura concorsuale. Più precisamente, viene stabilito che i pagamenti effettuati dal debitore diventano inefficaci sin dalla mezzanotte del giorno in cui viene emesso il decreto di nomina del commissario straordinario. Ciò significa che viene esclusa la rilevanza sia della data di pubblicazione del provvedimento che della sua successiva comunicazione. Qualsiasi pagamento eseguito in quella stessa giornata è infatti considerato inefficace. Chi ha ricevuto il pagamento dopo l'apertura della procedura concorsuale sarà quindi tenuto a restituire l'intera somma ricevuta a prescindere dal fatto che fosse o meno a conoscenza dello stato di crisi dell'impresa o dell'emissione del decreto. Questa regola mira a tutelare la parità di trattamento di tutti i creditori.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: L'AGENZIA RETTIFICA LA RISPOSTA SUL TRATTAMENTO DEI BONUS PLURIENNALI MATURATI ALL'ESTERO

Con la risposta ad interpello n. 199/25 l'Agenzia è tornata sui propri passi in merito alla tassazione dei bonus pluriennali percepiti da contribuenti fiscalmente residenti in Italia e maturati all'estero, in tutto o in parte.

Nella risposta n. 199/25, l'Agenzia ha preliminarmente chiarito che la risposta in esame intende rettificare il parere reso in precedenza con la risposta n. 81/25, nella quale l'Agenzia aveva suggerito la non imponibilità dei bonus prodotti all'estero, per la parte effettivamente maturata all'estero.

Secondo il parere espresso dall'Agenzia nella risposta 199/25, i bonus pluriennali percepiti da contribuenti che si qualificano come residenti fiscali dell'Italia al momento della percezione devono essere assoggettati integralmente a tassazione, indipendentemente dal momento e dallo status di residenza verificato durante il vesting period.

In conformità con l'articolo 15 del Modello OCSE, nel caso in cui il bonus sia stato maturato - in tutto o in parte - all'estero, il Paese della fonte ha diritto ad assoggettare a tassazione il reddito per la parte ivi maturata. In questo caso, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, al contribuente spetta il diritto al credito d'imposta per le imposte assolute a titolo definitivo all'estero sulla parte di bonus ivi maturata.

bureau **Plattner**

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: NUOVI CHIARIMENTI SULLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER SPESE DI TRASFERTA

Con il DL 84/25, il legislatore ha fornito importanti chiarimenti sulla tracciabilità dei pagamenti relativi alle spese di trasferta. Ciò riguarda in particolare le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (compresi taxi e auto a noleggio con autista) sostenute dai dipendenti nell'ambito di trasferte di lavoro.

L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per tali spese non si applica più esclusivamente ai dipendenti a partire dal 18.06.25, ma è stato esteso agli imprenditori individuali, ai soci di società di persone e agli amministratori di società.

Affinché tali costi possano essere dedotti fiscalmente dall'utile dell'impresa e, in caso di rimborso, non siano soggetti a imposta né a contributi previdenziali a carico del beneficiario, devono essere debitamente documentati e pagati con metodi di pagamento tracciabili (ad esempio bonifico bancario, carta di credito/debito o app di pagamento certificate).

In secondo luogo, l'obbligo di tracciabilità non si applica se il pagamento è effettuato fisicamente all'estero. Sono tuttavia escluse le spese già pagate prima della partenza dall'Italia. Esempio: un anticipo per un soggiorno in un hotel all'estero, se effettuato in Italia, deve essere pagato in modo tracciabile per essere fiscalmente deducibile.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: SANZIONE DELL'AGCM PER INTESA ANTICONCORRENZIALE NELLA VENDITA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha sanzionato le più importanti compagnie petrolifere ("Società") operanti in Italia per un importo complessivo di oltre 930 milioni di euro, ritenendole responsabili di un'intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione. Secondo l'AGCM, tra il 2020 e il 2023 le Società hanno adottato comportamenti paralleli e coordinato il valore della componente bio presente nel carburante, mediante contestuali aumenti di prezzo, in gran parte coincidenti. Tale condotta avrebbe alterato il normale gioco concorrenziale, incidendo direttamente sui costi sostenuti dai consumatori e dalle imprese mediante un aumento del costo del carburante. Secondo l'AGCM, il cartello è stato facilitato dalla comunicazione del valore puntuale della componente bio in numerosi articoli pubblicati su un noto quotidiano di settore (i.e. attraverso i c.d. "annunci al mercato"). L'AGCM ha inoltre evidenziato la rilevanza del ruolo svolto da un segnalante interno (whistleblower) nell'avvio dell'istruttoria.

Deloitte.

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO NELLE ORGANIZZAZIONI AZIENDALI COMPLESSE

Nelle organizzazioni aziendali complesse sono frequenti i casi in cui il legale rappresentante non coincida con il soggetto in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti. In tali ipotesi, le responsabilità prevenzionali attribuite al datore di lavoro ricadono in capo al secondo, sempreché gli siano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge.

Nelle aziende articolate in più unità produttive si determina, dunque, la contestuale presenza di un datore di lavoro "apicale", posto al vertice dell'organizzazione, e uno o più datori di lavoro "sottordinati" che - se muniti di poteri idonei a garantire l'autonoma gestione dell'unità produttiva - sono destinatari di tutti le prescrizioni che la legge indirizza alla figura datoriale, seppur nei limiti e in funzione della sola unità organizzativa affidatagli.

Alla luce di tali principi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22584/25, ha confermato l'assoluzione pronunciata nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui erano state contestate l'omessa valutazione dei rischi e la mancata designazione degli RSPP in relazione a due unità produttive, per le quali erano stati nominati due dirigenti con procure gestionali e autonomia di spesa, qualificabili come datori ex legge ai fini prevenzionistici.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: IMPATRIATI: IL TRASFERIMENTO IN ASPETTATIVA NON OSTA ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DI FAVORE

La Corte di Giustizia di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3399 del 26.09.25, è tornata ancora una volta a pronunciarsi sul tema del regime agevolativo dei c.d. "impatriati" censurando, in questo caso, la legittimità di un diniego del rimborso opposto ad un cittadino che si era trasferito all'estero, per motivi di studio, con il precedente rapporto lavorativo che era stato "sospeso", ricorrendo all'istituto dell'aspettativa non retribuita. Il collegio giudicante, in linea con quanto avvenuto per chi si trasferisce all'estero, in regime di distacco, ha ritenuto di censurare l'eccessivo formalismo adottato dall'Amministrazione finanziaria, che riteneva legittimo il diniego della misura agevolativa in quanto l'aspettativa presupporrebbe, ab origine, il rientro in Italia, presso il precedente datore di lavoro, fianco con continuità per quanto concerne, ad esempio, l'accantonamento a TFR. Invero, la Corte di Giustizia ha rimarcato la necessità di valutare e comparare i ruoli rivestiti ante e post trasferimento, nonché di valorizzare, ex pluribus, l'eventuale maggiore retribuzione e l'innalzato inquadramento professionale. L'indagine sulla presunta "discontinuità" dei ruoli, peraltro, non è affatto richiesta dalla normativa di riferimento, ma è stata introdotta in via soltanto interpretativa da taluni documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Deloitte.

IVA E DAZI

ITALIA: EMISSIONE NOTE DI CREDITO – CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22625/25, si è espressa in merito all'applicazione dell'art. 26 della Legge IVA, che disciplina le variazioni dell'imponibile IVA. Tale norma presuppone che sia avvenuta un'operazione imponibile, reale e correttamente fatturata, e che successivamente sia intervenuta una causa di scioglimento o riduzione del contratto.

È necessario: (i) che sussista un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, nel rispetto delle eventuali forme prescritte, (ii) che le parti del negozio risolto e di quello risolutorio coincidano, (iii) che siano regolarmente adempiuti gli obblighi di contabilizzazione previsti (iv) e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un negozio di mutuo dissenso, si verifichi entro il termine di un anno.

Pertanto, è fondamentale che il contribuente sia in grado di dimostrare, in modo chiaro e inequivocabile, il collegamento tra la nota di credito e la fattura originaria. In assenza di tale prova, l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente contestare la variazione in diminuzione dell'imponibile.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Avv. Gianluca Mauriello
gimauriello@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

APPALTI

ITALIA: TRASPORTO O APPALTO? LA CASSAZIONE FISSA I CRITERI

Con sentenza del 4.08.25, n. 22541, la Corte di Cassazione ha stabilito che la qualificazione tra contratto di trasporto ex artt. 1678 ss. c.c. e appalto di servizi di trasporto ex artt. 1655 ss. c.c. (nonché art. 29 D.Lgs. 276/03) dipende dalla realtà del rapporto, non dal nomen iuris. In particolare, secondo la Suprema Corte si configura un contratto di appalto quando all'esecutore è affidata, per un periodo apprezzabile, la gestione complessiva e continuativa della distribuzione, con autonomia organizzativa (mezzi e personale propri), assunzione del rischio d'impresa, corrispettivo predeterminato anche unitario, e prestazioni ulteriori rispetto al mero spostamento della merce; indici che rivelano un rapporto unitario, distinto dall'effettuazione di singoli trasporti occasionali.

Tale distinzione, non è solo accademica: la qualificazione del contratto incide in modo diretto sulle responsabilità delle imprese, poiché nel contratto d'appalto opera la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03, anche per voci retributive accessorie.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: IL RUOLO CHIAVE DELLE CER NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL NOSTRO PAESE E DELLE COMUNITÀ LOCALI

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono tra gli istituti più rilevanti per la transizione energetica, nati con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui operano, potendo accedere a rilevanti incentivi. L'energia autoprodotta dalle CER mediante gli impianti FER deve essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo e quindi per la condivisione virtuale tra i propri membri. Possono aderirvi, tra l'altro, persone fisiche, piccole e medie imprese anche partecipate da enti territoriali, associazioni, enti religiosi o del terzo settore e amministrazioni locali, partecipandovi in qualità di produttori cioè titolari di impianti FER che concorrono alla produzione dell'energia condivisa, autoconsumatori o semplici consumatori. Pur non potendo essere membri di CER, le grandi imprese o le imprese aventi quale attività principale la produzione di energia possono concedere in uso alla CER propri impianti FER per la condivisione dell'energia tra i propri membri. Esiste un vincolo alla localizzazione geografica: tutti i consumatori e produttori partecipanti alla CER devono essere ubicati nell'area geografica sottesa alla medesima cabina primaria. La CER rappresenta uno strumento virtuoso ma richiede pianificazione giuridica e tecnica, monitoraggio costante delle norme e contratti chiari tra i membri e i terzi.

Rödl & Partner



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.com



RAin Trixie Bastian
trixie.bastian@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

Copyright immagini: Fotolia

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).